

## PROROGA PER VERSAMENTI DA DICHIARAZIONE

***Come di consueto, qualche anno un po' prima, altrimenti in prossimità della scadenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri firmerà il solito decreto con il quale viene spostato il termine di versamento delle imposte sui redditi per la gran parte dei contribuenti (ma non per tutti). Il relativo decreto a tutt'oggi non è ancora ufficiale.***

Il testo del decreto è sul tavolo del Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma. Nei prossimi giorni sarà pubblicato sulla gazzetta ufficiale e solo allora sarà in vigore.

Come per l'anno scorso, anche quest'anno la proroga (probabilmente) vale solo per i soggetti con Studi di Settore. Vale anche per i soci con partecipazioni a società con Studi di Settore.

Le scadenze nuove di quest'anno sono:

### Da pagare entro lunedì 16 giugno

I seguenti pagamenti risultano ancora dovuti entro la scadenza originaria:

- l'imposta municipale unica sugli immobili (IMU) e la nuova TASI se il comune ha deliberato entro 23 maggio le aliquote e le regole;
- le imposte sui redditi (saldo 2013 e prima rata degli acconti 2014 per IRPEF, addizionale regionale e comunale, IRES, IRAP e imposte sostitutive) per contribuenti, per lei quali non è applicabile la disciplina degli studi di settore;
- ovviamente restano dovuti tutti i pagamenti ricorrenti (ad es. liquidazione IVA e ritenute).

### Da pagare entro lunedì 7 luglio

La normale scadenza del 16 giugno verrà spostata al 7 luglio (senza aggiunta di interessi), per i contribuenti che soggiacciono alla disciplina degli studi di settore, per le seguenti imposte e tasse:

- PAGAMENTI POSTICIPATI: imposte sui redditi e quindi il saldo 2013 e la prima rata degli acconti 2014 per IRPEF, addizionale regionale e comunale, IRAP, IRES e contributi INPS;
- Diritto camerale per il 2014
- ATTENZIONE: NON VENGONO POSTICIPATI I PAGAMENTI dell'imposta municipale unica sugli immobili (IMU), TASI nonché tutti i pagamenti ricorrenti (ad es. liquidazione IVA e ritenute).

### Entro lunedì 16 luglio / 20 agosto con maggiorazione del 0,4%

Qualora non si provvedesse al pagamento entro la normale scadenza del 16 giugno o entro la scadenza posticipata del 7 luglio, è fatta salva la possibilità di versare gli importi dovuti entro il 16 luglio (o con proroga – nelle stesse modalità descritte sopra, al 20 agosto), corrispondendo contestualmente i relativi interessi. Questi ultimi vanno calcolati nella misura del 0,4% per un mese.

Cordiali saluti  
**CONTOR**



Dr. Werner Teutsch